

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELL'AREA
PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA RINNOVABILE
SMART LAND ENERGETICA "VALLE DEL CRYSA"
Leonforte, Assoro, Nissoria**

Sommario

Art. 1 - Recepimento della premessa	2
Art. 2 - Oggetto.....	2
Art.3 – Finalità	3
Art. 4 - La governance dell'Associazione intercomunale	3
Art. 5 - Il Comune capofila e l'Ufficio comune	3
Art. 6 – Il Presidente	4
Art. 7 - L'Assemblea dei sindaci	4
Art. 8 – Responsabile dell'Ufficio comune	5
Art. 9 – Partenariato	6
Art.10 – Obblighi degli enti associati	6
Art.11 – Rapporti finanziari nell'ambito dell'Associazione.....	6
Art.12 – Durata – recesso – integrazioni – modifiche.....	6
Art.13 – Controversie	7
Art.14 – Spese contrattuali	7
Art.15 – Rinvio.....	7

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELL'AREA
PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA RINNOVABILE
SMART LAND ENERGETICA "VALLE DEL CRYSA"
Leonforte, Assoro, Nissoria**

L'anno 2025 il giorno .. del mese di presso la sede del Comune di Leonforte (EN)

2

TRA

Il Comune di **Leonforte** (EN) rappresentato dal Dott....., il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto e ne è autorizzato alla sottoscrizione giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. [] del []

Il Comune di **Assoro** rappresentato dal dott....., il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto e ne è autorizzato alla sottoscrizione giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. [] del []

Il Comune di **Nissoria** rappresentato dal Dott..... il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto e ne è autorizzato alla sottoscrizione giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. [] del []

Viste le specifiche normative comunitarie, statali e regionali vigenti e applicabili ai procedimenti oggetto della presente convenzione;

Visto l'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Tutto ciò premesso e considerato, i comparenti, in qualità di rappresentanti legali dei rispettivi enti Locali autorizzati ad intervenire in seguito alle delibere di Consiglio Comunale infra riportate con la partecipazione del Segretario Generale del Comune di Leonforte – la cui presenza è richiesta ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. per l'autentica delle sottoscrizioni – convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Recepimento della premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1.1 Comuni sottoscrittori della presente Convenzione concordano di esercitare anche in forma associata le competenze attribuite all'Associazione di Comuni per l'attuazione delle politiche di sviluppo locale di area, in particolare tutte le attività finalizzate alla definizione della strategia territoriale e dei relativi progetti consequenziali che confluiranno negli strumenti attuativi che si rendessero necessari l'attuazione degli interventi ed investimenti integrati nelle seguenti tematiche:

- (a) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e la costituzione di "comunità di energia rinnovabile – CER, della transizione ecologica rafforzando le reti di distribuzione di energia mediante accelerazione della produzione di fonti rinnovabili, aumento dell'efficienza energetica e creazione di competenze sul tema green nel settore pubblico e privato.
- (b) gestione in forma associata delle politiche di sviluppo dell'area afferente ai Comuni di Leonforte, Assoro e Nissoria mediante la costituzione di una associazione intercomunale ai sensi dell' art. 30 del T.U.E.L. denominata **SMART LAND ENERGETICA VALLE DEL CRYSA** con lo scopo di promuovere l'energia da fonti rinnovabili e costituire configurazioni di

autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili (CACER) e comunità di energia rinnovabile – CER in forma aggregata con i Comuni di Assoro e Nissoria così come definite dal D.lgs 199/21 e dal D.lgs 210/21 di cui Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) approvato con delibera ARERA 727/2022/R/e di interesse per il Comune di Leonforte, Assero e Nissoria.

- (c) Possibili creazioni di partenariati pubblico-privati o pubblico - pubblico, attraverso la condivisione di risorse finanziarie, umane e infrastrutturali per l'efficienza energetica mediante la collaborazione tra PPP, ESCO e Comunità Energetiche al fine di implementare misure efficaci per migliorare l'efficienza energetica negli edifici nelle infrastrutture locali nonché la riduzione dei costi energetici con tecnologie innovative mediante utilizzo di tecnologie innovative e la generazione di energia rinnovabile, per contribuire a ridurre le bollette energetiche per le comunità energetiche coinvolte.

2. Ulteriori attività e funzioni, oltre a quelle indicate nel precedente capoverso del presente articolo, potranno essere esercitate in forma associata nel prosieguo dell'attività, previa unanime volontà di tutti gli enti facenti parte della Convenzione.
3. I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione individuando il Comune di **Leonforte** come capofila della coalizione.

Art.3 – Finalità

1. La presente Convenzione ha la finalità di garantire la piena rappresentatività dei Comuni del Sistema territoriale sub-regionale, sottoscrittori del presente atto, adottando una disciplina comune e una aggregazione territoriale basata su un modello di governance adeguato alla programmazione e del complesso delle *politiche di sviluppo territoriale* a valere sulla politica unitaria di coesione in essere.
2. La Convenzione contribuisce alla determinazione dei programmi di sviluppo degli enti, che di essa fanno parte, provvedendo alla loro specificazione ed attuazione in un'ottica integrata.
3. La gestione associata delle funzioni relative agli *ambiti* sopra riportati è rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. avviare e rafforzare la rappresentatività del territorio di riferimento e le modalità di concertazione territoriale per il tramite dell'istituzione di una forma sovracomunale;
 - b. definire, in maniera unitaria e condivisa, il quadro programmatico di riferimento per il territorio interessato e l'individuazione degli specifici interventi;
 - c. facilitare l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'azione amministrativa degli enti Locali sottoscrittori mediante la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio comune che assolve anche alla funzione di selezione degli interventi.
4. La presente Convenzione si prefigge, altresì, di perseguire le seguenti sfide:
 - a. rafforzare il tessuto produttivo locale mediante l'erogazione di investimenti e servizi per accrescerne la competitività;
 - b. garantire la sinergia/complementarità degli interventi finanziati con le diverse modalità.
5. L'organizzazione degli interventi e dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire trasparenza, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 4 - La governance dell'Associazione intercomunale.

1. La governance dell'Associazione intercomunale è costituita dai seguenti organismi:
 - a. il Presidente;
 - b. l'Assemblea dei sindaci.
2. Per garantire l'attuazione delle finalità ed il perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione i singoli Comuni adottano gli atti di loro competenza finalizzati a:
 - a. rafforzare l'Ufficio comune;
 - b. censire i fabbisogni del territorio al fine di dare impulso alla predisposizione della programmazione di area;
 - c. individuare tra i propri dipendenti almeno un referente responsabile della gestione ed attuazione dei compiti assegnati;
 - d. approvare gli atti che li impegnano giuridicamente, in attuazione delle decisioni assunte nelle sedi di consultazione ed indirizzo della presente Convenzione.

Art. 5 - Il Comune capofila e l'Ufficio comune

1. Il Comune capofila è promotore e coordinatore della Convenzione; esso svolge il proprio ruolo con la massima diligenza, finalizzata a raggiungere gli scopi della coalizione e a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.
2. Il Comune capofila è individuato nel Comune di **Leonforte**. È sede dell'Ufficio comune dell'Associazione inteso quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, deputata ad organizzare e gestire procedimenti, atti e risorse finalizzate alla programmazione, nonché alla creazione di partenariati pubblico-privati, attraverso la condivisione di risorse finanziarie, umane e infrastrutturali, che permettano un approccio strategico di lungo termine alle attività di ricerca e di innovazione e riducano gli elementi di incertezza, consentendo di assumere impegni di lunga durata, grazie alla specializzazione intelligente e alla combinazione dei Fondi strutturali e di investimento europei.
3. Attraverso l'Ufficio comune, svolge le seguenti funzioni:
 - a. adotta tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
 - b. adotta, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, tutti gli atti necessari a garantire il funzionamento dell'Ufficio comune e la piena operatività dell'Associazione;
 - c. esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale o di amministrazione condivisa con altre pubbliche amministrazioni; verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
 - d. predispone gli aggiornamenti periodici ovvero quelli resi necessari da specifiche richieste della Regione, e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte dell'Assemblea di Sindaci;
 - e. relaziona periodicamente all'Assemblea dei Sindaci sull'andamento delle attività programmate.
4. La composizione, il funzionamento e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Ufficio comune sono disciplinati nel funzionigramma, nell'organigramma e nel piano operativo che saranno approvati dal Comune capofila, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci.
Il funzionamento dell'Ufficio comune è improntato al principio di piena autonomia gestionale, in coerenza e nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
5. La dotazione organica dell'Ufficio comune dovrà prevedere l'impiego di personale di profilo tecnico, informatico, statistico, amministrativo-contabile, con competenze anche in materia di programmazione, rendicontazione di fondi europei e project management le cui risorse potranno essere condivise in PPP.
6. L'Ufficio comune, in sede di avvio, opera avvalendosi di personale dipendente, a qualunque titolo, degli enti aderenti.
7. L'Ufficio comune svolge, nello specifico, le seguenti attività:
 - a. costruzione e redazione della programmazione territoriale di area sulla base degli atti di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci e delle risultanze delle attività di animazione e partecipazione dei portatori d'interesse e dei momenti di consultazione settoriale;
 - b. supporto nell'attività di selezione delle operazioni progettuali proposte dai rispettivi beneficiari in riferimento all'elenco dei progetti allegati alla programmazione di area approvati dall'Assemblea dei sindaci;
 - c. elaborazione del Sistema di Gestione e Controllo;
 - d. supporto tecnico – operativo all'Assemblea dei sindaci e, per il tramite degli eventuali uffici distaccati dell'Ufficio comune, anche alle sessioni di confronto tematico organizzate territorialmente.
8. È esclusiva competenza dei singoli Comuni, nella qualità di beneficiari, la gestione e l'attuazione delle singole progettualità di cui gli stessi rimangono unici responsabili nell'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi, tecnici e contabili.

Art. 6 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è il Sindaco del Comune di Leonforte.
2. Nella seduta d'insediamento il Presidente è il Sindaco del Comune Capofila. Nella stessa seduta è nominato un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente:
 - a. rappresenta l'Associazione;
 - b. convoca e presiede l'Assemblea di Sindaci;
 - c. supervisiona l'attività dell'Ufficio comune;
 - d. sottoscrive gli accordi e i contratti di competenza;
 - e. provvede alla sottoscrizione degli accordi di negoziazione conseguenti e successivi e adotta ogni altro atto necessario per il perseguimento degli obiettivi della Convenzione.

Art. 7 - L'Assemblea dei sindaci

1. L'Assemblea dei sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione, i quali per la partecipazione possono delegare un Assessore.
2. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo che sovrintende alla redazione e approva la programmazione territoriale di area e dei progetti di sviluppo locale della coalizione.
3. Compete all'Assemblea dei Sindaci:
 - a) l'attività di indirizzo delle scelte strategiche della coalizione, che dovrà essere conforme ai principi di programmazione comunitaria e regionale;
 - b) l'adozione e l'approvazione della programmazione territoriale di area comprensiva dell'individuazione dell'elenco dei progetti da realizzare;
 - c) la condivisione del funzionigramma, dell'organigramma e del relativo piano organizzativo dell'Ufficio comune e l'individuazione di eventuali sedi distaccate, compreso l'eventuale ricorso a servizi esterni di supporto;
 - d) l'espressione del parere sul Sistema di Gestione e Controllo e l'autorizzazione alla sottoscrizione degli eventuali accordi di programma.
4. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce, di norma, presso la sede del Comune di capofila o presso la sede all'uopo individuata dal Presidente e si avvale di un Segretario per la cura della verbalizzazione. Al fine di garantire maggiore efficienza, l'Assemblea si dota di un regolamento per le riunioni da remoto, utilizzando una piattaforma che garantisca trasparenza, pubblicità, piena partecipazione, corretta identificazione dei soggetti partecipanti e votanti.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente, il quale formula l'ordine del giorno, tenendo conto delle indicazioni dei diversi Sindaci e dell'Ufficio comune. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredato dell'ordine del giorno, è trasmesso, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta elettronica certificata, a ciascun componente, all'indirizzo PEC del singolo Comune associato risultante da IPA. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata presso la segreteria dell'Assemblea ed è trasmessa ai Comuni interessati in allegato all'avviso di convocazione o, quantomeno, tre giorni prima della seduta.
6. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere disposta anche 24 ore prima, con l'indicazione sommaria dei principali argomenti all'ordine del giorno.
7. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a cinque giorni, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei Sindaci componenti, indicando gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.
8. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Di norma, le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal segretario generale del Comune capofila; il Presidente può individuare il Segretario anche tra i dipendenti apicali dell'Ufficio comune, pur non inquadrati nella qualifica dirigenziale.
9. Le deliberazioni sono assunte tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.
10. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei componenti.
11. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo degli enti associati.
12. A ogni componente l'Assemblea è attribuito un voto.
13. Le decisioni prese nell'ambito delle singole assemblee sono valide e vincolanti anche per i Comuni che eventualmente risultassero assenti.
14. L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha luogo seguendo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione.
15. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dall'Assemblea dei sindaci. La sua redazione avviene a cura del Segretario. Il verbale costituisce il fedele resoconto, redatto in forma sintetica, dell'andamento della seduta e riporta gli argomenti principali delle discussioni, il testo delle decisioni adottate ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ciascuna proposta.
16. Si applicano alle deliberazioni dell'Assemblea le disposizioni vigenti nell'ordinamento regionale in materia di pubblicità costitutiva delle deliberazioni degli enti locali.

Art. 8 – Responsabile dell'Ufficio comune

1. Il Responsabile dell'Ufficio comune è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su approvazione e designazione dell'Assemblea dei Sindaci, tra i Dirigenti dei comuni dell'Associazione ovvero, previo avviso e procedura di selezione, con conferimento incarico nelle forme consentite dalla legge per gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione.
2. Il Responsabile dell'Ufficio comune è responsabile del suo funzionamento e coordina l'attività di eventuali uffici distaccati; egli assolve principalmente a funzioni di direzione e coordinamento, a tal fine sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso e attua il necessario coordinamento sia interno che esterno nel rapporto con i singoli Comuni facenti parte della coalizione.

3. La durata dell'incarico è di anni cinque; l'incarico è rinnovabile. Alla scadenza naturale, l'incarico non perde comunque efficacia fino alla nomina del nuovo responsabile o alla conferma dello stesso soggetto.
4. L'attività del Responsabile deve essere improntata a garantire il rispetto dei principi prevenzione della corruzione e dei conflitti di interessi e quello di trasparenza anche proattiva dell'attività e dell'organizzazione.
5. Le competenze del Responsabile sono declinate nel piano organizzativo approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 9 – Partenariato

1. L'Associazione promuove e agevola l'utilizzo di forme di Partenariato Pubblico-Privato (PPP - nelle diverse accezioni consentite dalla legge) inteso come strumento d'innovazione organizzativo-gestionale ed economico-finanziaria.
2. Quando l'iniziativa verso la prospettazione di forme di PPP è dell'Associazione, l'atto d'impulso è una delibera d'indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci con voto unanime su proposta di almeno uno o più dei suoi componenti, ovvero del Responsabile dell'Ufficio comune.
3. Le proposte di PPP formulate su iniziativa di soggetti privati o società a capitale misto, terminato positivamente l'iter istruttorio, sono approvate con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci.
4. Sulla base delle delibere di cui ai commi 2. e 3., il Responsabile dell'Ufficio comune adotta i conseguenti atti di gestione o dispone l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi o dei servizi.

Art.10 – Obblighi degli enti associati

1. Ciascuno degli enti associati assume l'obbligo di porre in essere tutte le attività amministrative previste dalla legge e derivanti dalle azioni comuni, nonché di collaborare per rendere possibile il pieno raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.
2. I Comuni si impegnano, qualora assumano funzione di beneficiari, a garantire la corretta gestione e attuazione dei singoli progetti di cui sono unici responsabili, in coerenza con gli atti di indirizzo e coi cronoprogrammi procedurali e di spesa.

Art.11 – Rapporti finanziari nell'ambito dell'Associazione

1. L'Associazione è dotata di autonomia finanziaria fondata sulle risorse proprie dei Comuni associati, su contributi di terzi, trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.
2. Ciascun Comune deve compartecipare alle spese di funzionamento del sistema di *governance* in proporzione alla popolazione residente, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Sindaci, sulla base della rendicontazione delle spese anticipate dal Comune capofila.
3. A regime, dopo l'approvazione del rendiconto delle spese relative al secondo anno di funzionamento dell'Ufficio comune, l'Assemblea dei Sindaci stabilisce la misura dell'anticipazione delle spese di funzionamento a carico degli enti dell'Associazione.
4. Il rendiconto presentato dal Comune capofila tiene conto, oltre che di eventuali risorse a specifica destinazione trasferite per il funzionamento dell'Associazione, anche delle spese documentate sostenute dagli enti della coalizione per la retribuzione del personale da essi distaccato all'Ufficio comune o per il funzionamento di eventuali sedi distaccate.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea dei Sindaci, e costituisce titolo per le regolazioni contabili tra il Comune capofila e gli altri enti della coalizione.

Art.12 – Durata – recesso – integrazioni – modifiche

1. La durata della presente Convenzione è pari a dieci anni dalla data della sottoscrizione.
2. Non è ammesso il recesso unilaterale dalla presente Convenzione da parte dei Comuni sottoscrittori, salvo che questo non determini alcun tipo di impatto sulla programmazione territoriale di area.
3. Il comune aderente può recedere in qualsiasi momento su proposta e approvazione del proprio consiglio comunale dalla presente convenzione.
Nelle ipotesi in cui il recesso è considerato ammissibile, i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione della delibera consiliare con cui il Comune decide di sciogliersi dal vincolo associativo.
4. Qualunque tipo di integrazione al presente atto sarà introdotta con le medesime modalità di approvazione della presente Convenzione. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli degli enti aderenti con atti aventi le medesime formalità di adozione della presente.

Art.13 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente Convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente; nel caso in cui la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, la competenza è del Foro di [Enna](#).

Art.14 – Spese contrattuali

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B *"Tabella atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo"* del d.p.r. n. 642/1972 e s.m.i. e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della tabella *"Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici."* allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i..

Art.15 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le **parti** fanno riferimento alla normativa vigente e, in particolare, al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e alle norme sull'ordinamento degli enti locali vigenti nella [Regione Siciliana](#).
2. Le **parti** si danno, altresì, atto che si rinvia alle specifiche normative comunitarie, statali e regionali vigenti e applicabili ai procedimenti oggetto della presente convenzione.